

Codice A1816B

D.D. 13 maggio 2021, n. 1281

**DEMANIO IDRICO FLUVIALE - CNA432 (pertinenza) - Rinnovo Concessione (Rep. 2324 del 06/03/2012) per mantenimento dell'occupazione area demaniale (superficie di mq. 1.245 - ad uso agricolo - pioppicoltura) lungo il Torrente Mellea in comune di Cavallermaggiore e contestuale subentro da parte della Sig.ra Cravero Maria - Vinovo e della Sig.ra Capello Luciana - Vinovo nella concessione rilasciata al Sig.Capello Guido - V**



**ATTO DD 1281/A1816B/2021**

**DEL 13/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** DEMANIO IDRICO FLUVIALE – CNA432 (pertinenza) – Rinnovo Concessione (Rep. 2324 del 06/03/2012) per mantenimento dell’occupazione area demaniale (superficie di mq. 1.245 - ad uso agricolo – pioppicoltura) lungo il Torrente Mellea in comune di Cavallermaggiore e contestuale subentro da parte della Sig.ra Cravero Maria - Vinovo e della Sig.ra Capello Luciana - Vinovo nella concessione rilasciata al Sig.Capello Guido – Vinovo (TO).

Richiedente: Sigg.re Cravero Maria e Capello Luciana - Vinovo (TO).

Premesso che in data 06/03/12, con D.D. n. 500 è stata assentita al Sig. Capello Guido – Vinovo (TO) la Concessione Demaniale Rep. n. 2324 del 06/03/2012 per l’occupazione di una pertinenza del demanio idrico, individuata presso il Comune di Cavallermaggiore al Foglio 21 - Mapp. 245/parte, (superficie di mq. 1.245 - ad uso agricolo - pioppicoltura) lungo il Torrente Mellea;

Vista la comunicazione ricevuta in data 17/11/2020, ns.prot. n. 57040/A1816B, da parte della Sig.ra Cravero Maria - Vinovo e della Sig.ra Capello Luciana – Vinovo, in qualità di eredi del concessionario Sig.Capello Guido – Vinovo (TO) (deceduto a Torino il 10/01/2020 *vd. Certificato di morte del comune di Torino*), volta alla richiesta di subentro nella concessione demaniale Rep. n. 2324 del 06/03/2012;

Vista la domanda di rinnovo presentata per la medesima Concessione in data 03/12/2020 ns. prot. n. 60563/A1816B;

Considerato che a seguito della comunicazione prot. n. 12310/A1816B del 10/03/2021, nella quale il Settore precisava che per poter beneficiare del canone ridotto (€ 188,00) era necessario comunicare l’iscrizione dei nuovi concessionari all’albo degli imprenditori agricoli, le Sigg. re Cravero Maria e Capello Luciana, in data 23/03/2021 con lettera assunta a ns. prot. 14332, comunicavano di non rientrare tra le categorie previste dalla L.R. 63/1978 (imprenditori agricoli) e manifestavano la volontà di proseguire con l’iter del rinnovo della Concessione, anche a fronte della

rideterminazione del canone da €188,00 ad €535,00;

Visto che le Sigg.re Cravero Maria e Capello Luciana in data 08/01/2021 avevano già provveduto ad effettuare il versamento di €34,00 a titolo di integrazione dell' importo Cauzione che era stato richiesto con nota n. 738 del 8/01/2021 sulla base del canone di €188,00;

Vista la dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 27/11/2020 che attesta la non modifica dello stato dei luoghi e del tipo d'uso e che non sono state apportate variazioni rispetto a quanto già a suo tempo concesso;

Tenuto conto che per quanto concerne gli aspetti idraulici, non essendo intervenute modifiche a quanto già autorizzato, possa ritenersi valido il parere idraulico favorevole, (ex R.D. 523/1904), rilasciato dall' AIPO – Ufficio di Torino con nota prot. n. 6059/2011 del 16/02/2011 (TO8653);

Considerato che, a seguito delle pubblicazioni c/o l' Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore dal 12/01/201 al 27/01/2021, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni né domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota pervenuta in data 08/02//2021 (ns prot. n. 5960A1816B);

Effettuata la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ns, prot. N. 1247/A1816B del 12/01/2021 ai sensi dell' articolo 8, comma 2, del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Vista la bozza di disciplinare allegata alla presente determinazione;

Considerato che occorre autorizzare l'occupazione ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D. lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- L.R. n. 20/2002 e s.m.i.;
- L.R. 12/2004 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;
- L.R. 23/2008 art. 17;

*determina*

- di concedere alle Sigg.re Cravero Maria e Capello Luciana – Vinovo (TO), eredi del Sig.Capello Guido – Vinovo (TO), il rinnovo della Concessione (Rep. 2324 del 06/03/2012) per il mantenimento dell'occupazione area demaniale (superficie di mq. 1.245 - ad uso agricolo – pioppicoltura) lungo il Torrente Mellea in comune di Cavallermaggiore e contestuale subentro nella concessione , come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritto nella bozza di disciplinare citata in premessa e allegata alla presente determinazione;
- di accordare la concessione a titolo precario per **anni nove** e pertanto con **scadenza al 31/12/2029**;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 535,00 (cinquecentotrentacinque/00) e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte e di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- di dare atto che l'importo di Euro 535,00 (cinquecentotrentacinque/00) a titolo di canone anno 2021 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021;
- di dare atto che l'importo di Euro 694,00 (seicentonovantaquattro/00) versato a titolo di cauzione infruttifera (definito nella misura di € 1.070,00 - due annualità del canone – a cui vanno dedotti l'importo della cauzione versata alla stipula del Disciplinare n. 2324 del 06/03/2012 pari ad € 342,00 nonché l'importo di €34,00 versata prima della rideterminazione del canone) sarà accertato sul capitolo 64730/2021 e impegnato sul capitolo 442030/202021;
- di approvare la bozza di disciplinare di concessione allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE  
(A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo

**Bozza Disciplinare di rinnovo concessione per occupazione sedime demaniale - CNA432**

Rep. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo concessione demaniale (Rep. 2324 del 06/03/2012) per l'occupazione di una pertinenza del demanio idrico, individuata presso il Comune di Cavallermaggiore al Foglio 21 - Mapp. 245/parte, (superficie di mq. 1.245 - ad uso agricolo - pioppicoltura) lungo il Torrente Mellea, ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i..

**Richiedenti:** **Sig.ra Cravero Maria** nata a \_\_\_\_\_ residente a **Vinovo**  
C.F. \_\_\_\_\_ e **Sig.ra Capello Luciana** nata a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a **Vinovo** in \_\_\_\_\_

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rinnovo concessione demaniale (Rep. 2324 del 06/03/2012) per l'occupazione di una pertinenza del demanio idrico, individuata presso il Comune di Cavallermaggiore al Foglio 21 - Mapp. 245/parte, (superficie di mq. 1.245 - ad uso agricolo - pioppicoltura) lungo il Torrente Mellea (CN) , come indicato negli elaborati grafici allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.**

Il rinnovo della Concessione per l'utilizzo del demanio idrico con servitù di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento, ai soli fini idraulici, (ex R.D. 523/1904), al parere rilasciato dall'AIPO – Ufficio di Torino con nota prot. n. 6059/2011 del 16/02/2011 (TO8653) e preso atto della dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato in data 27/11/2020 di non modifica dello stato dei luoghi allegata al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale al quale il Concessionario dovrà obbligatoriamente uniformarsi.

**Art. 3 – Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni nove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2029**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i..

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

**Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i..

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 – Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone annuo è fissato nella misura di **Euro € 535,00 (cinquecentotrentacinque/00)**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno.

Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 – Deposito cauzionale.**

Ai sensi del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i., (allegato A), è prevista la costituzione di un deposito cauzionale pari a n. 2 annualità ovvero **Euro € 1.070,00 (millesettanta/00)**. Si mantiene valido l'importo del deposito cauzionale versato alla stipula del Disciplinare n. 2324 del 06/03/2012 pari ad € 342,00, della prima integrazione pari ad € 34,00 e della seconda integrazione pari ad € 694,00. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art 7 – Spese per la concessione.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8– Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

**Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede in comune di Vinovo (CN), \_\_\_\_\_

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo lì, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_